il 5/05/2004



Decreto rettorale, 22 aprile 2004, n. 232 (18554)

Regolamento per i criteri di verifica e controllo dell'attività dei risultati dei Dirigenti dell'Università degli Studi di Firenze

IL RETTORE

- VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998-2001 del personale dirigente dell'AREA 1;
- VISTO lo Statuto dell'Università di Firenze;
- VISTI gli artt. 21 e 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTI gli artt. 1, comma 1 lettera c) e 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
- VISTO l'art. 2 del vigente Regolamento per l'affidamento di incarichi di funzioni dirigenziali nell'Università degli Studi di Firenze;
- VISTO il parere del Comitato Tecnico Consultivo dell'11 febbraio 2004;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 10 marzo 2004;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2004;

DECRETA

di emanare il "Regolamento per i criteri di verifica e controllo dell'attività dei risultati dei Dirigenti dell'Università degli Studi di Firenze", come sotto riportato:

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina - agli effetti dell'art. 36 dello Statuto, degli artt. 21 e 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli artt. 1, comma 1, lettera c) e 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché dell'art. 2, comma 2, del vigente regolamento "per l'affidamento di incarichi di funzioni dirigenziali nell'Università degli Studi di Firenze" - la materia della verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti, nonché della responsabilità dei dirigenti medesimi.

Articolo 2 Soggetti interessati

1. Le norme del presente regolamento si applicano ai dirigenti di ruolo e a contratto in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze, incaricati di specifiche funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 19 del surrichiamato decreto legislativo n. 165/2001.



Articolo 3 Oggetto e criteri della verifica e della valutazione

- 1. La verifica e la valutazione dei risultati raggiunti dai dirigenti di cui al precedente art. 2, in considerazione degli obiettivi assegnati all'atto del conferimento dell'incarico e delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili al dirigente, ha ad oggetto:
 - a. le prestazioni rese;
 - b. l'attività organizzativa posta in essere;
 - c. il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati.
- 2. Gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) indicati al precedente comma sono verificati e valutati secondo i seguenti criteri:
 - o in relazione alle **prestazioni rese:**
 - la verifica delle procedure in itinere, in funzione dello snellimento e della semplificazione delle stesse, garantendo in ogni caso la legittimità dell'azione amministrativa ed attivando forme adeguate di controllo;
 - il confronto con altri contesti omogenei al fine di valutare comparativamente comportamenti, procedure, forme organizzative, e di adottare eventuali atti o comportamenti migliorativi;
 - la disponibilità al confronto ed alla interazione con gli altri uffici e strutture dell'Ateneo, al fine della ottimizzazione delle prestazioni rese in termini di efficacia, efficienza ed economicità:
 - la capacità di individuare i problemi emergenti, le loro priorità, la soluzione ovvero, nel caso incui l'adozione del provvedimento finale esuli dalla sua competenza, la capacità di segnalare la problematica emersa nella sede opportuna, proponendone la soluzione ovvero coinvolgendo gli interlocutori adeguati per l'individuazione della risoluzione stessa;
 - o in relazione alla attività organizzativa posta in essere:
 - il monitoraggio e l'aggiornamento costante sulle nuove normative e sulle innovazioni tecniche e tecnologiche, al fine di verificarne la portata e l'eventuale impatto sul lavoro della struttura;
 - il lavoro per progetti, attraverso la predisposizione di puntuali programmi di lavoro e correlativo budget;
 - i processi di innovazione introdotti;
 - gli interventi organizzativi adottati sulla base delle risultanze della valutazione generale di ateneo effettuata dal Nucleo di Valutazione Interna e di eventuali altri organi di ciò incaricati;
 - l'attitudine a favorire il lavoro di gruppo ed il coinvolgimento dei propri collaboratori nella individuazione e soluzioni di



- problemi, valorizzando particolari risultati di qualità per favorirne un futuro sviluppo professionale;
- il grado di adattamento dell'organizzazione e dei processi della propria struttura alle esigenze dell'amministrazione.
- o in relazione al **livello di conseguimento degli obiettivi assegnati**, in termini di non raggiunto, parzialmente raggiunto, in larga parte raggiunto, pienamente raggiunto, tenuto conto combinatamente dei:
 - risultati gestionali della programmazione;
 - risultati di utilizzo delle risorse umane;
 - risultati finanziari (corretto utilizzo delle risorse economiche programmate).
- 1. Ai fini della verifica e della valutazione degli elementi individuati al comma 1 del presente articolo, tenuto conto dei criteri di cui al precedente comma, l'Amministrazione dovrà privilegiare:
 - a. i dati oggettivi risultanti dall'utilizzazione di meccanismi e sistemi di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta:
 - b. i risultati di gestione quali emergono dalle relazioni del Nucleo di Valutazione Interna e di eventuali altri organi di ciò incaricati.

Articolo 4

Procedura di valutazione dei dirigenti

- 1. Ciascun dirigente presenta al Direttore Amministrativo entro il 15 febbraio di ogni anno una dettagliata relazione sulla attività svolta dall'Ufficio e i risultati conseguiti, in considerazione degli obiettivi allo stesso assegnati all'atto di conferimento dell'incarico.
- 2. Il Direttore Amministrativo, entro il 30 marzo di ogni anno, tenuto conto della relazione di cui al precedente comma, dei dati oggettivi risultanti dall'utilizzazione di meccanismi e sistemi di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta, nonché dei risultati di gestione quali emergono dalle relazioni del Nucleo di Valutazione Interna e di eventuali altri organi a ciò incaricati, esprime la propria valutazione in merito al risultato conseguito dai singoli dirigenti.
- 3. La valutazione di cui al precedente comma è formalmente comunicata agli interessati, i quali nei venti giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione, hanno facoltà di far pervenire al Direttore Amministrativo motivate osservazioni in ordine alla valutazione espressa.
- 4. Nel caso in cui il dirigente si sia avvalso della facoltà di cui al comma precedente il Direttore Amministrativo, entro venti giorni dal ricevimento delle osservazioni, comunica formalmente all'interessato la propria motivata determinazione circa la conferma o la modifica della valutazione già espressa.



Articolo 5

Procedura di valutazione del Direttore Amministrativo

- 1. Il Direttore Amministrativo presenta al Consiglio di Amministrazione, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta, evidenziando i risultati conseguiti ed i rendimenti della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.
- 2. La verifica e la valutazione dei risultati ha luogo secondo i criteri di cui al precedente art. 3.

Articolo 6

Responsabilità dei dirigenti

1. In caso di inosservanza delle direttive generali impartite dall'organo competente (al dirigente dal Direttore Amministrativo) ovvero in caso di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o di mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati secondo le modalità ed i criteri di cui agli artt. 4 e 5, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 19, comma 7, e 21 del decreto legislativo n. 165/2001.

Articolo 7

Comitato dei Garanti

- 1. E' costituito presso l'Università degli Studi di Firenze il Comitato dei Garanti in materia di responsabilità dirigenziale composto da un Magistrato o da un Avvocato dello Stato, o da un professore universitario con specifica qualificazione nei settori della Pubblica Amministrazione e del lavoro pubblico, o da un Dirigente Generale dei ruoli Ministeriali, in qualità di Presidente e da due componenti di cui un Direttore Amministrativo e/o un Dirigente delle Università e da un Dirigente dei ruoli Ministeriali.
- Sentito il Senato Accademico, i componenti del Comitato sono nominati dal Rettore tra personale in servizio o in quiescenza.
 Essi durano in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile.
 I compensi dei componenti del Comitato sono approvati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore.
- 3. Il Comitato esprime pareri in materia di verifica dei risultati e degli obiettivi.
- 4. Possono richiedere pareri al Comitato gli Organi di Governo dell'Ateneo, il Direttore Amministrativo e i Dirigenti.
- 5. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni, il parere si considera reso positivamente.



Articolo 8 Norme finali

 Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto combinatamente disposto - in materia di verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti, nonché in materia di responsabilità dirigenziali - dal decreto legislativo n. 165/2001, dal decreto legislativo. n. 286/1999 e dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dirigenti delle università, laddove compatibile ed applicabile.

Il predetto regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Università.

Firenze, 22 aprile 2004

IL RETTORE
Prof. Augusto Marinelli